

Pubblicato il 21/02/2017

**N. 00786/2017REG.PROV.COLL.**  
**N. 05845/2016 REG.RIC.**  
**N. 05846/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2016, proposto da:

Impresa Sangalli Giancarlo & C s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Francesco Vagnucci, Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso l'avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;

*contro*

Aro Ba/2, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Comune di Modugno, Comune di Palo del Colle, Comune di Giovinazzo, Comune di Bitetto, Comune di Bitritto, Comune di

Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno capofila Associazione Aro Bari 2, non costituiti in giudizio;  
Ati Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. non costituita in giudizio;  
Ati Impresa del Fiume S.p.a. non costituita in giudizio;  
Cns - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l. in proprio ed in qualità di mandataria a.t.i, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;

sul ricorso numero di registro generale 5846 del 2016, proposto da:

Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Francesco Vagnucci, Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso l'avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, 101;

***contro***

Aro Ba/5, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso l'avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;

Comune di Gioia del Colle, capofila Associazione Aro Bari /5, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Adelfia, Comune di Casamassima, Comune di Sammichele di Bari, Comune di Turi, non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Cns - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Augusto, Francesco Paolo Bello, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Roma, viale Mazzini, 73 Scala B, Int.2;

Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Roberto D'Addabbo, Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Roma, viale Mazzini, .73 Scala B, Int.2;

Impresa del Fiume s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Roma, viale Mazzini, 73, Scala B, Int.2;

*per la riforma*

quanto al ricorso n. 5845 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, Sez. I, n. 743/2016, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e altri servizi;

quanto al ricorso n. 5846 del 2016:

della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, Sez. I, n. 744/2016, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e altri servizi;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Aro Ba/2 e dell'Aro Ba/5, del Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. in proprio ed in qualità di mandataria di a.t.i., di Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. e dell'Impresa del Fiume s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Arturo Cancrini, Cataldo Balducci, su delega dell'avv. Ingravalle, e Saverio Sticchi Damiani, in dichiarata delega dell'avv. E. Sticchi Damiani e Gianfranco Meazza, su delega dell'avv. Bello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con bando trasmesso alla G.U.U.E. il 21 ottobre 2014 e pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 24 ottobre 2014, il Comune di Modugno, in qualità di Comune capofila dell'ARO BA/2, aveva indetto una procedura aperta avente ad oggetto il “servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani assimilati e dell'igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d'uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori nei Comuni dell'ARO Bari 2”, per una durata di nove anni dalla sottoscrizione del contratto e per un valore base d'asta complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali pari a € 132.121.275,25.

Il bando richiedeva l'inesistenza delle cause di esclusione dagli

appalti pubblici indicate all'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché delle ulteriori situazioni comportanti l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia: nel dettaglio, per quanto qui è d'interesse, non era ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali fossero sussistenti le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *m)*, *m-bis)*, *m-ter)* ed *m-quater)*, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Partecipavano alla gara in parola, oltre all'attuale appellante a.t.i. Sangalli – AVR s.p.a. – ASV Bitonto sp.a., altre cinque ditte, a.t.i. Econord S.p.A. - Tradesco s.r.l., ATI CNS - Impresa del Fiume - Cogeir Costruzioni e Gestioni, ATI Recuperi Pugliesi - Tecknoservice - Camassa Ambiente - Tekneko s.r.l. Sistema Ecologia, Linea Gestioni s.r.l..

Entro la data fissata quale termine di presentazione delle offerte – 16 dicembre 2014 – l'a.t.i. Sangalli produceva la documentazione amministrativa di rito, nell'ambito della quale il Presidente del consiglio d'amministrazione dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarava la presenza di una lista di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. *b)*, *c)* e *m-ter)* d. lgs. n. 163 del 2006 ed evidenziava che l'11 dicembre 2013 erano cessati dalla carica determinati procuratori e specificava, inoltre, che l'11 marzo 2014 era cessato dalla carica il Direttore Tecnico, Fortunato Deleidi e che il 17 aprile 2014 era cessato dalla carica di socio di maggioranza, lo stesso Giancarlo Sangalli e precisava, infine, che “nei confronti dei soggetti titolari di carica non sussisteva alcuna

causa di esclusione dalle gare prevista dall'art. 38 comma 1 lett. b), c), *m ter*), d.lgs. 163 del 2006 s.m.i.”.

Il 13 aprile 2015, in occasione di ulteriori adempimenti istruttori riguardanti l'ammissione di altri concorrenti, i commissari di gara deliberavano l'esclusione dalle successive fasi della procedura dell'a.t.i. Sangalli, rappresentando che il 26 gennaio 2015, successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, era stata depositata una sentenza del Tribunale di Monza - la n. 71 del 2015 - con cui si disponeva l'applicazione della pena ex art. 444 e ss. Cod. proc. pen. nei confronti di taluni soggetti cessati dalle rispettive cariche nell'organigramma dell'Impresa Sangalli.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Bari, l'Impresa Sangalli Giancarlo impugnava il verbale n. 9 del 13 aprile 2015, recante l'esclusione dell'ATI - di cui la ricorrente era capogruppo *in pectore* - dalla procedura concorsuale e chiedeva inoltre l'annullamento dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della commessa ed in via principale la riammissione alla gara, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ed in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente.

Con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 8 ottobre 2014, il Comune di Gioia del Colle, in qualità di Comune capofila dell'ARO BA/5, aveva indetto altra procedura aperta avente ad oggetto i “servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell'ARO Ba/5”, per una durata di nove anni dalla sottoscrizione del contratto e per un valore base d'asta

complessivo relativo ai servizi base ed ai servizi opzionali pari a euro 104.375.640,31, IVA esclusa.

Il bando, quanto ai requisiti di ordine generale ovvero quanto alla situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l'iscrizione nell'Albo Professionale o nel Registro commerciale, stabiliva di richiedere l'inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate all'art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportassero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Intendendo partecipare alla gara, entro la data fissata quale termine di presentazione delle offerte la ricorrente produceva la documentazione amministrativa di rito, nell'ambito della quale il presidente del consiglio d'amministrazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarava la presenza di una lista di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. *b)*, *c)* e *m-ter)* d.lgs. n. 163 del 2006; evidenziava, altresì, che in data 11 dicembre 2013 erano cessati dalla carica determinati procuratori; specificava, inoltre, che in data 11 marzo 2014 era cessato dalla carica il Direttore Tecnico, e che in data 17 aprile 2014 era cessato dalla carica lo stesso socio di maggioranza Giancarlo Sangalli.

L'interessata precisava, infine, che “nei confronti dei soggetti titolari di carica non sussisteva alcuna causa di esclusione dalle gare prevista dall'art. 38 comma 1 lett. *b)*, *c)*, *m-ter)*, d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.”.

In data 14 maggio 2015, veniva emesso un articolato

provvedimento di esclusione dalle successive fasi di gara dell'impresa ricorrente, rappresentando che in data 26 gennaio 2015, successivamente al termine ultimo di presentazione delle offerte, era stata depositata la sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015 - che disponeva l'applicazione della pena ex art. 444 e ss. Cod. proc. pen. nei confronti di taluni soggetti cessati dalle rispettive cariche nell'organigramma dell'impresa.

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Bari, l'Impresa Sangalli Giancarlo in proprio e quale mandataria del R.T.I. in epigrafe, chiedeva l'annullamento della propria esclusione dalla procedura concorsuale, avvenuta per ragioni come quelle ora esposte e relative alla procedura indetta dall'ARO BA/5, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, comunque attribuibile alla stazione appaltante. Chiedeva, altresì, l'annullamento dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva della commessa e, se del caso, anche per la conseguente declaratoria di nullità, ex art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 della sanzione espulsiva. Chiedeva, infine, in via principale la riammissione alla gara, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del presente gravame, in via subordinata instando per il risarcimento del danno per equivalente.

La ricorrente esponeva in fatto di aver preso parte ad ambedue le procedure aperte, in cui per quanto qui è d'interesse, non era ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali fossero sussistenti le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), m), m-bis), m-ter ed m-quater),

d.lgs. 12.4.2006, n. 163.

A tal proposito, la ricorrente evidenziava l'illegittimità della esclusione comminata, giacché la sentenza: 1) era sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, evenienza che impediva sia una sua dichiarazione sia, soprattutto, l'adozione, nei confronti dei c.d. cessati, degli atti di "completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"; 2) era stata impugnata con ricorso per cassazione da parte di tutti gli interessati, ad esclusione del sig. Zanini; 3) con riferimento a quest'ultimo la pronuncia penale aveva ad oggetto un reato - favoreggiamento personale - inidoneo ad incidere sulla moralità professionale e, comunque, tutt'altro che adeguatamente e motivatamente apprezzato dai commissari e, in ogni caso riferito a soggetto che non era procuratore speciale in base a quanto stabilito dalla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 23 del 2013.

Esposto in fatto che la sentenza causa dell'esclusione era intervenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e che era stata impugnata con ricorso per cassazione da parte di tutti gli interessati, ad esclusione dello Zanini, per il quale la pronuncia penale aveva ad oggetto il favoreggiamento personale, inidoneo ad incidere sulla moralità professionale, la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006, per cui erano preclusive le condanne penali passate in giudicato, ma non la pendenza di un procedimento penale;

2.Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 163 del 2006;

3.Eccesso di potere sotto vari profili.

Gli ARO BA/2 e BA/5 si costituivano in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dei ricorso e chiedendone il rigetto.

Si costituiva in entrambi i giudizi la società controinteressata CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., sostenendo l'infondatezza sia in fatto, sia in diritto di tutte le censure formulate con i ricorsi.

Con motivi aggiunti depositati per ambedue le cause il 18 dicembre 2015, la società ricorrente impugnava altresì le aggiudicazioni definitive degli appalti in questione in favore del R.T.I. Cns - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., censurandone l'invalidità derivata.

Con sentenze nn. 743 e 744 del 9 giugno 2016 il Tribunale amministrativo decideva la controversia e prescindendo dalle eccezioni preliminari di rito sollevate, assumeva l'infondatezza dei ricorsi.

Nel merito la sentenza, riguardo al primo motivo di gravame, rammentava l'art. 38, comma 1 lettera c), d. lgs. n. 163 del 2006, dal carattere vincolante non solo per la partecipazione alla gara, ma anche per la stipulazione del successivo contratto di appalto: se i requisiti di ordine generale vanno posseduti dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, debbono anche persistere sino alla conclusione del contratto, visto il principio di ordine pubblico economico da soddisfare.

Le difese della stazione appaltante avevano evidenziato che successivamente alla presentazione delle domande di partecipazione era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Monza, n. 71/2015, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 Cod. pen., nei confronti di plurimi soggetti cessati, da meno di un anno, dalla carica di legali rappresentanti, di procuratori e direttori tecnici della ricorrente e vista l'incidenza di tali reati sulla moralità della società ricorrente, ne era stata disposta l'esclusione.

La commissione, vista la sentenza penale, non aveva potuto che evidenziare l'estrema gravità oggettiva dei reati indicati con riferimento alla moralità dell'impresa in relazione alla consistenza di un requisito di ordine generale concernente il rapporto di affidamento; il che aveva particolare valore in presenza di una gara d'appalto di primario rilievo economico, bandita per l'affidamento di un servizio essenziale alla civile convivenza, vale a dire il servizio di igiene urbana in un Ambito composto da grandi e popolosi comuni.

Oltretutto, nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo, la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con sentenza n. 1088 del 13 gennaio 2016, aveva sostanzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015, limitandosi all'annullamento della parte relativa alle stazioni concernenti la durata delle pene accessorie.

La circostanza era di primo rilievo nel caso, destituendo di fondamento nel merito - prima ancora che in rito - gli argomenti di parte ricorrente sull'asserita illegittimità di una esclusione fondata

su una sentenza di patteggiamento non irrevocabile.

La sentenza del Tribunale di Monza n. 71/2015, nelle more del presente giudizio, era divenuta irrevocabile, in tal modo precludendo in ogni caso l'aggiudicazione dell'appalto in questione all'impresa ricorrente.

La sentenza svolgeva una serie di considerazioni sul livello di carità delle condotte poste in essere, sul numero alla qualità personale di tutti i condannati e la conseguente compromissione di tutta la compagine sociale, la scarsa effettiva pregnanza delle operazioni di dissociazione poste in essere, dimostrata anche dei rapporti di parentela tra i condannati i nuovi soci di maggioranza.

Il Tribunale amministrativo rilevava poi in relazione ai profili di ritenuta illegittimità procedimentale - difetto di istruttoria, di contraddittorio, di motivazione - lamentati dalla ricorrente, per il tramite dei quali si rappresentava l'iniquità del provvedimento di esclusione in oggetto, in quanto disposto in conseguenza di una sentenza di condanna intervenuta successivamente alla presentazione del plico di gara e ribadiva la necessità della permanenza in capo alla ricorrente dei requisiti di ordine generale - in particolare di moralità - che, come visto sopra, devono essere posseduti tanto al momento di presentazione della domanda di partecipazione, quanto sino alla conclusione del contratto, dovendo a tal fine persistere senza soluzione di continuità in capo al partecipante per tutta la durata del rapporto.

A fronte di una condanna penale sopravvenuta della gravità di quella inverteasi nel caso concreto, l'Amministrazione non aveva altra scelta rispetto a quella operata.

Con appelli in Consiglio di Stato notificati il 1° luglio 2016, l'Impresa Sangalli Giancarlo impugnava la sentenza sostenendo in primo luogo che i commissari di gara avessero fatto falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. c) del *Codice dei contratti pubblici*, poiché la dichiarazione sulla moralità professionale deve coincidere con l'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara e quindi non può derivare da fatti (sentenze) successive alla detta pubblicazione e non passate in giudicato e per di più pronunciata senza dibattimento in primo luogo, in secondo luogo l'aver equiparato alle cariche sociali anche i procuratori speciali ed in terzo luogo la mancata valutazione dei comportamenti dissociativi, avendo posto l'attuale amministratore dott.ssa Riboldi Sangalli non raggiunta da condanne penali, sullo stesso piano dei precedenti amministratori in virtù del rapporto di coniugio con Giancarlo Sangalli.

L'appellante concludeva per l'accoglimento dei ricorsi censurando anche l'esosità assoluta della condanna al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado (€ 200.000,00, vale a dire €. 50.000,00 per ciascuna delle parti intimare in entrambe le cause).

Gli appellati si sono costituiti nei due giudizi, sostenendo complessivamente l'inammissibilità dell'infondatezza degli appelli e chiedendo il rigetto.

All'udienza del 9 febbraio 2017 le cause sono passate entrambe in decisione.

Ritiene qui il Collegio che i due appelli, pur rivolti avverso due diverse sentenze concernenti due distinte procedure di gara, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, vista la loro

identità nella *causa petendi* e nel *petitum*.

Si può prescindere dalle varie eccezioni di rito sollevate, in quanto ambedue gli appelli sono destituiti di fondamento, fatta salva la parte accessoria delle spese di giudizio di cui si dirà in conclusione.

L'art. 38, comma 1, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede una serie determinata di soggetti, che nomina, e che vanno – o per difetto di alcune caratteristiche tecniche o per difetto di moralità, esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e non possono stipulare i relativi contratti.

Nel caso in esame ricorre con ogni evidenza il caso della necessaria esclusione *ex delicto*: la sentenza del Tribunale di Monza ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per vari reati interessanti la moralità professionale dell'Impresa Giancarlo Sangalli è sì intervenuta dopo la presentazione delle offerte per le gare, ma non avrebbe potuto comunque permettere, proprio in ragione dei fatti-reato così ufficialmente consolidati nel loro accertamento in sede propria, la stipulazione del contratto con l'appellante.

L'art. 38, comma 1, lett. c), quindi non limita la sua portata all'esclusione per difetto di moralità professionale risalente all'anno precedente, ma ha portata generale, essendo orientato a prevenire che con una pubblica amministrazione possa contrarre un soggetto che, secondo quanto accertato a seguito del positivo esercizio dell'azione penale, risulti da presumere inaffidabile non solo ai fini del rispetto delle clausole contrattuali, ma in generale

per tutto ciò che attiene i possibili rapporti circostanti. Nel caso di specie l'appellante è senz'altro prevenuto a questa partecipazione sia perché risulta per quanto detto carente di questa indispensabile moralità professionale, il che ne rendeva doverosa l'esclusione per l'accertata commissione (considerato anche il reato contestato, corruzione continuata, con passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, avvenuta a seguito della sentenza 13 gennaio 2016 n. 1088 della VI Sezione della Corte di Cassazione).

L'art. 38, comma 1, lett. c), stabilisce così testualmente che non possono partecipare alle procedure e non possono stipulare i contratti i soggetti *«nei cui confronti è stata pronunciata [...] sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale»*. Ed è questo il caso che qui ricorreva.

La moralità professionale necessariamente coincidente con l'anno antecedente il bando di gara è dunque un fuor d'opera, ma per completezza occorre rilevare che l'"anno antecedente", erroneamente invocato dall'appellante, è per l'art. 38 lett. c) il limite di applicazione del medesimo al soggetto concorrente, nel senso che l'esclusione dalla gara e il divieto di contrattare operano anche per quanti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ora, sempre dagli atti di causa, è da rilevare che Giancarlo Sangalli, socio al 90% della s.r.l. appellante è cessato dalla carica di socio di maggioranza il 17 aprile 2014, mentre Fortunato Deleidi, direttore tecnico dell'Impresa Sangalli iscritto nel registro

delle imprese, è cessato dalla carica l'11 marzo 2014: quindi ambedue nel corso dell'anno precedente l'indizione delle due gare. È palese che alla stregua dell'art. 38, lett. c) la presenza nell'impresa di costoro, entrambi accertati colpevoli dei reati loro ascritti sia sufficiente al fine di giungere all'esclusione dell'appellante dalle due gare: si può dunque anche prescindere dalle posizioni della lunga serie di soggetti responsabili tecnici e procuratori iscritti o non iscritti nel registro delle imprese.

Quanto all'elemento della pretesa *dissociazione*, come bene rilevato dal giudice di primo grado, appare inesistente nella sostanza.

Il socio di maggioranza – ossia chi ha sostituito Giancarlo Sangalli nella posizione di socio al 90% - è Rosa Maria Riboldi, coniuge del medesimo Sangalli ed amministratore unico dell'Impresa fino al 23 dicembre 2013, quindi fino a poco meno di dieci mesi prima che i due ARO indicessero le due gare e durante parte cospicua del periodo in cui la stessa Impresa, a detta del g.i.p. di Monza nella sentenza ex art. 444 c.p.p., intraprendeva le sue attività facendo emergere un “*modus operandi*” caratterizzato essenzialmente da condotte finalizzate all'acquisizione fraudolenta degli appalti pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di somme di denaro in contante (anche di cospicua entità) quali “tangenti” necessarie alla corruzione di pubblici ufficiali ed alla sistematica alterazione delle procedure di gara.

Da quanto sin qui rilevato, non sussiste alcun margine di fondatezza negli appelli in questione per quanto concerne il divieto di partecipazione alle gare, appelli che vanno perciò

respinti per questa parte.

Deve invece essere accolta la censura concernente l'ammontare delle spese di giudizio così come liquidate in primo grado, tanto da formare nel complesso degli accessori di legge una somma superiore ai 100.000,00 €.: anche considerato il valore delle gare stimato dalla stazione appaltante in un ammontare superiore ai 100.000.000,00 di €, una simile liquidazione di spese di giudizio per un solo grado risulta assolutamente sproporzionata pur in presenza di una situazione societaria del tutto compromessa, tanto da porsi in contrasto, come rilevato l'appellante, con il principio di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto frustrante in ogni caso l'accesso alla tutela giurisdizionale (Cons. Stato, V, 22 marzo 2016 n. 1264).

Il Collegio reputa equo portare la condanna alle spese di giudizio per ambedue i gradi complessivamente ad un quarto di quanto liquidato dal TAR nei confronti delle due stazioni appaltanti, mentre si può procedere alla compensazione delle spese nei confronti della parte privata, ritenuto che la causa investiva unicamente l'esclusione dell'appellante e non vi era mai stato alcun pregiudizio in astratto dell'aggiudicataria.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e previamente riuniti, li respinge e per l'effetto conferma le sentenze impugnate.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese per ambedue le fasi dei due giudizi, liquidandole in complessivi €. 10.000,00

(diecimila/00) relativamente a ciascuno dei due ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo ed a favore l'uno dell'Aro Ba/2 e dell'Aro Ba/5 ed in complessivi €. 15.000,00 (quindicimila/00) relativamente a ciascuno dei due appelli ed a favore l'uno dell'Aro Ba/2 e dell'Aro Ba/5 il tutto maggiorato degli accessori di legge, mentre compensa le spese per ambedue i gradi relativamente alle parti private intime.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Prosperi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Severini**

**IL SEGRETARIO**